



TEXA

Procedura Whistleblowing

INDICE

- 1 PREMESSA E SCOPO
- 2 AMBITO DI APPLICAZIONE
- 3 DOCUMENTI DI RIFERIMENTO
- 4 DEFINIZIONI
- 5 RESPONSABILITÀ
- 6 DESTINATARI
- 7 SEGNALAZIONI
 - 7.1 COSA PUÒ ESSERE SEGNALATO
 - 7.2 PREROGATIVE DELLA SEGNALAZIONE
 - 7.2.1 SEGNALAZIONI ESCLUSE DALL'AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA PROCEDURA
 - 7.2.2 SEGNALAZIONI NON AMMESSE
 - 7.3 CANALI DI SEGNALAZIONE
 - 7.3.1 PRINCIPI GENERALI
 - 7.3.2 CANALI DI SEGNALAZIONE INTERNA
 - 7.3.3 CANALI DI SEGNALAZIONE ESTERNA
- 8 ITER DI GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI
 - 8.1.1 RICEZIONE
 - 8.1.2 VALUTAZIONE PRELIMINARE
 - 8.1.3 INVESTIGAZIONE
 - 8.1.4 CHIUSURA
 - 8.1.5 RISCONTRO
 - 8.1.6 REPORTING SULLE SEGNALAZIONI
- 9 CONSERVAZIONE / CANCELLAZIONE DELLE INFORMAZIONI
- 10 GESTIONE CONFLITTO DI INTERESSI
- 11 GARANZIA DI RISERVATEZZA
- 12 TUTELE NEI CONFRONTI DEL SEGNALANTE
- 13 TUTELA DEL SEGNALATO
- 14 SANZIONI ED ALTRI PROVVEDIMENTI
- 15 TABELLA REVISIONI

1 PREMESSA E SCOPO

Il Gruppo TEXA (come di seguito definito) unisce, ad una solida disciplina imprenditoriale e finanziaria, l'impegno ad operare secondo principi ambientali, etici e di governance conformi ai più elevati standard internazionali. Il Gruppo TEXA esige, dunque, che tutte le attività poste in essere nel proprio interesse siano ispirate ai principi di integrità etico-professionale, correttezza dei comportamenti e pieno rispetto di leggi e regolamenti dei Paesi in cui opera e dei principi di onestà, affidabilità, imparzialità, lealtà, trasparenza, correttezza e buona fede.

La presente procedura ha lo scopo di disciplinare il processo di trasmissione, ricezione, trattamento delle Segnalazioni (come definite al par. 4) e della modalità di relativa istruttoria nonché l'archiviazione e la successiva cancellazione, nel rispetto ed in ottemperanza alla normativa vigente (c.d. "Whistleblowing")¹.

Attraverso l'istituzione e l'invito all'utilizzo consapevole dei propri canali di segnalazione interna, le Società del Gruppo TEXA si propongono di prevenire e contrastare comportamenti illeciti o contrari a principi e regole prescritte nei propri modelli organizzativi, Codice Etico e politiche aziendali, tutelando la riservatezza dei segnalanti e degli altri soggetti protetti, salvaguardandoli dai rischi di eventuali ritorsioni, nel pieno rispetto di ogni disposizione di legge applicabile.

I principi della presente procedura non pregiudicano né limitano in alcuna maniera gli obblighi di denuncia alle Autorità Giudiziarie, di Vigilanza o regolamentari competenti nei Paesi in cui operano le società del Gruppo TEXA né quelli di segnalazione agli organi di controllo eventualmente istituiti presso ciascuna società del Gruppo.

I Segnalanti, che riferiscono in buona fede, così come i Facilitatori e gli altri soggetti tutelati, saranno protetti da ritorsioni sotto forma di conseguenze negative o azioni sul posto di lavoro e chiunque assuma un comportamento ritorsivo nei confronti di un Segnalante reale o presunto sarà soggetto ad azione disciplinare.

¹ Direttiva (UE) 2019/1937; D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione europea e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali (rilevante per le entità operanti in Italia); D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, recante la disciplina della responsabilità amministrativa degli enti, così come modificato ai sensi del menzionato D.Lgs. 24/2023 (rilevante per le entità operanti in Italia); ogni altra normativa rilevante in merito e applicabile ai Paesi in cui il Gruppo opera.

2 AMBITO DI APPLICAZIONE

La presente procedura si applica a TEXA S.p.A. e alle società controllate da TEXA S.p.A. (di seguito definito anche “Gruppo” o “Gruppo TEXA”) fatte salve eventuali specifiche leggi locali che regolano la stessa materia e che dovessero risultare in contrasto. Fatta salva l’indipendenza decisionale di ogni società, la capogruppo TEXA S.p.A. gestirà la procedura secondo i termini e le condizioni qui di seguito riportate e, in virtù del proprio ruolo di indirizzo e coordinamento a livello di Gruppo.

Tutte le Società del Gruppo sono tenute ad adottare tempestivamente e nel rispetto delle norme di legge locali applicabili la presente procedura nonché le eventuali regole complementari di natura meramente organizzativa, dandone notizia a TEXA S.p.A. Nel caso in cui le normative locali prevedano requisiti più restrittivi dei principi stabiliti nella presente procedura, tali requisiti più restrittivi dovranno essere rispettati dalle rispettive Società del Gruppo.

3 DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

Manuali, procedure, istruzioni, flowchart, moduli	- Modello di Organizzazione Gestione e controllo di TEXA S.p.A. - Codice Etico del Gruppo TEXA
Workflow	/
Requisiti cogenti, volontari, clienti	- D. lgs. 231/01 - Direttiva UE 2019/1937 e normative locali di recepimento delle Direttiva - D.lgs. 24/2023 - Regolamento UE 2016/679 (“GDPR”); D.lgs. 196/2003 (“Codice Privacy”)

4 DEFINIZIONI

Buona Fede	<i>Segnalare in buona fede significa avere un ragionevole dubbio che una violazione sia stata effettuata, e che l’informazione riportata fosse vera al momento della segnalazione.</i>
Comitato Etico	<i>Organismo collegiale, composto da 4 membri (due consulenti esterni, QHSSE and Compliance Manager², Legal Manager) responsabile della gestione delle segnalazioni, per conto di ciascuna società del Gruppo TEXA³.</i>
Facilitatore	<i>Una persona fisica che assiste un Segnalante nel processo di segnalazione, operante all’interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata.</i>

² Componente dell’Organismo di Vigilanza in conformità al Decreto Legislativo 231/2001.

³ Scelta riconducibile principalmente all’organizzazione delle Società del Gruppo TEXA, per raccordare la nuova disciplina con i presidi di prevenzione e contrasto dell’illegalità già esistenti nel Gruppo.

Modello 231	<i>il Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato da TEXA ai sensi del d.lgs. n. 231/2001;</i>
Organismo di vigilanza	<i>È l'organismo previsto dal D.lgs. 231/2001 e nominato dal Consiglio di Amministrazione di TEXA S.p.A. quale organo indipendente e autonomo il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento.</i>
Organo di Controllo	<i>Organo deputato alla funzione di controllo di TEXA S.p.A. e, ove presente, delle società controllate italiane ed estere (i.e. Collegio Sindacale).</i>
Riservatezza	<i>Le informazioni relative alla segnalazione presentata o all'identità del Segnalante non sono divulgate a persone non autorizzate.</i>
Ritorsione	<i>Qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona Segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.</i>
Segnalante	<i>Qualsiasi soggetto, persona fisica, che presenti una Segnalazione.</i>
Segnalazione	<i>Qualsiasi comunicazione riportata dal Segnalante concernente situazioni che costituiscono, o possono costituire, una violazione o un'induzione alla violazione di leggi e/o regolamenti interni, valori e/o principi aziendali, come specificato al par. 7.</i>
Segnalazione anonima	<i>Segnalazione in cui le generalità del Segnalante non sono esplicitate né risultano identificabili in maniera univoca.</i>
Terza Parte (o Terzi)	<i>Qualsiasi persona o organizzazione che svolga servizi per o per conto del Gruppo.</i>

5 RESPONSABILITÀ

Il Comitato Etico sovrintende al corretto funzionamento del processo di gestione delle Segnalazioni (whistleblowing) e valuta l'adeguatezza del relativo processo, proponendo al Consiglio di Amministrazione di TEXA S.p.A. eventuali miglioramenti, riesaminando anche la presente procedura. Inoltre, promuove le necessarie azioni di informazione rivolte al personale aziendale.

Sempre il Comitato Etico riferisce, almeno annualmente, in merito alle proprie attività al Consiglio di Amministrazione di TEXA, affinché quest'ultimo garantisca la continua idoneità, adeguatezza ed efficacia del processo.

6 DESTINATARI

I Destinatari (di seguito definiti “Destinatari”) della presente Procedura sono:

- i legali rappresentanti, gli amministratori di diritto delle Società del Gruppo TEXA e i componenti degli organi sociali;
- i componenti dell'Organismo di Vigilanza di TEXA S.p.A.,
- i dipendenti, gli ex dipendenti e i candidati a posizioni lavorative, i soci delle Società del Gruppo TEXA;

- i consulenti, i collaboratori, i lavoratori autonomi, i liberi professionisti, i consulenti, i volontari, i tirocinanti (anche non retribuiti), che svolgono le proprie attività presso le Società del Gruppo;
- i partner o business partner, i fornitori, i clienti (anche in regime di appalto/subappalto) delle Società del Gruppo TEXA e, in generale, a tutti coloro che operano in nome e/o per conto e/o nell'interesse del Gruppo TEXA o che abbiano rapporti professionali o d'affari con il Gruppo o con le società ad esso appartenenti.

7 SEGNALAZIONI

7.1 COSA PUÒ ESSERE SEGNALATO

Possono essere segnalate le seguenti violazioni di cui si è venuti a conoscenza nell'ambito di un contesto lavorativo⁴.

Chiunque può utilizzare questa procedura segnalando – in buona fede e sulla base di ragionevoli motivazioni – azioni, eventi o circostanze che:

- costituiscano o possano costituire una violazione o un'induzione ad una violazione:
 - di leggi e altre normative applicabili, a tutti i livelli (locale, regionale, nazionale, internazionale)⁵;
 - dei valori e dei principi stabiliti nel Codice Etico del Gruppo;
 - delle Policy e delle Procedure del Gruppo e i principi di controllo interno;
 - dei modelli organizzativi e gestionali adottati (ivi compreso, a titolo esemplificativo, per la normativa italiana, il Modello 231);

e/o

- causino o possano causare qualsiasi tipo di danno (per esempio economico, ambientale, di sicurezza o reputazionale) a una Società del Gruppo TEXA;

e/o

- siano identificate come pertinenti dalle normative applicabili localmente che disciplinano la materia del whistleblowing (Dir. UE 2019/1937).

7.2 PREROGATIVE DELLA SEGNALAZIONE

La Segnalazione, anche anonima, deve essere fatta in buona fede e offrire il maggior numero di elementi per consentire a chi la riceve di effettuare le dovute verifiche.

⁴ L'ambito del contesto lavorativo include anche le informazioni sulle violazioni acquisite durante il processo di selezione, altre fasi precontrattuali, il periodo di prova, e la vigenza del rapporto di lavoro sebbene la segnalazione sia stata trasmessa successivamente al suo scioglimento.

⁵ Per una trattazione più specifica delle tipologie di violazioni si rimanda, per l'Italia, all'art.2 comma 1, lett. a del D.Lgs. 24/2023 di attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937.

In particolare, è necessario che risultino chiare:

- le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della Segnalazione;
- la descrizione del fatto;
- le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto responsabile dei fatti segnalati.

È utile anche allegare documenti che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di Segnalazione, nonché l'indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti.

Pertanto, la Segnalazione è da considerarsi "circostanziata" qualora sia effettuata con un grado di dettaglio (ad esempio, con riferimento alla tipologia di violazione, periodo temporale, società, funzioni e persone interessate e/o coinvolte) sufficiente a consentire in concreto, sulla base degli strumenti d'indagine a disposizione, al Comitato Etico di verificare la fondatezza o meno dei fatti o circostanze segnalati.

Non è necessario che il Segnalante sia assolutamente certo dell'effettivo avvenimento dei fatti segnalati e del responsabile degli stessi, ma è sufficiente che egli, in base alle proprie conoscenze, ritenga altamente probabile che si sia verificato un fatto illecito o non conforme integrante una violazione sulla base di elementi concreti.

I motivi che hanno indotto la persona a segnalare sono irrilevanti ai fini della trattazione della Segnalazione e del riconoscimento delle misure di protezione.

7.2.1 SEGNALAZIONI ESCLUSE DALL'AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA PROCEDURA

Sono escluse dall'ambito di applicazione della presente procedura le Segnalazioni aventi ad oggetto rimostranze di carattere personale del Segnalante o richieste che attengono alla disciplina del rapporto di lavoro o ai rapporti con superiori gerarchici o colleghi.

Sono altresì escluse le Segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale o relative a fatti, informazioni e documenti la cui rivelazione o divulgazione è vietata dalle disposizioni relative al segreto medico, al segreto delle deliberazioni giudiziarie, alla segretezza delle indagini giudiziarie o al segreto professionale degli avvocati.

7.2.2 SEGNALAZIONI NON AMMESSE

Non sono in alcun modo ammesse le Segnalazioni pretestuose, palesemente prive di fondamento, basate su meri sospetti, indiscrezioni o voci di corridoio scarsamente attendibili; effettuate con dolo (mala fede) o colpa grave; relative a informazioni sulle violazioni già di dominio pubblico.

La dolosa segnalazione di eventi falsi, alterati o calunniosi può comportare l'applicazione di provvedimenti disciplinari verso il Segnalante o, ove ne ricorrano i presupposti, la trasmissione della documentazione all'Autorità Giudiziaria per le azioni di competenza.

7.3 CANALI DI SEGNALAZIONE

7.3.1 PRINCIPI GENERALI

Conformemente alla normativa in materia di “whistleblowing”, il sistema di presentazione delle Segnalazioni è strutturato su tre livelli:

- 1) Canali di Segnalazione Interna istituiti da TEXA S.p.A. e dalle altre Società del Gruppo, la cui gestione è affidata al Comitato Etico e il cui ricorso è da intendersi come privilegiato, in quanto Canali più prossimi all’origine delle questioni oggetto della Segnalazione; i canali di segnalazione interna possono essere utilizzati per presentare Segnalazioni relative a tutte le Società del Gruppo TEXA;
- 2) Canali di Segnalazione Esterna istituiti dalle Autorità Pubbliche a ciò preposte dagli Stati Membri dell’Unione Europea; i canali di segnalazione esterna possono essere utilizzati per presentare Segnalazioni relative solo a Società del Gruppo TEXA residenti in Stati Membri dell’Unione Europea;
- 3) Divulgazione Pubblica tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone; il ricorso alla divulgazione pubblica è consentito e tutelato solo in relazione a violazioni rilevanti che riguardano le Società del Gruppo TEXA residenti in Stati Membri dell’Unione Europea.

È inoltre possibile effettuare una denuncia all’Autorità Giudiziaria o Contabile nei casi in cui il diritto dell’Unione o nazionale imponga ai Segnalanti di rivolgersi alle autorità nazionali competenti, per esempio nell’ambito dei loro doveri e delle loro responsabilità professionali o perché la violazione costituisce reato.

Resta infine salva la facoltà di avvalersi di altri canali di segnalazione che dovessero essere previsti e garantiti a favore dei Destinatari ai sensi delle leggi in materia di whistleblowing straniere di applicazione necessaria.

7.3.2 CANALI DI SEGNALAZIONE INTERNA

TEXA e le altre Società del Gruppo hanno istituito i canali di segnalazione interna per consentire ai Destinatari di presentare Segnalazioni in forma scritta o in forma orale, anche tramite la richiesta di incontri diretti.

I soggetti Segnalanti potranno effettuare la segnalazione, in buona fede, attraverso il portale web “**TEXA Integrity Line**” che garantisce l’anonimato e la riservatezza del Segnalante anche attraverso strumenti di crittografia raggiungibile dal seguente link <https://texagroup.integrityline.com/> per i Paesi in cui la stessa è attiva.

In alternativa, la segnalazione può essere effettuata attraverso uno dei seguenti canali:

- tramite la richiesta di un incontro diretto con il Comitato Etico (gestore della segnalazione), che deve fissarlo in un tempo ragionevole⁶;

⁶ Laddove la richiesta di incontro diretto dovesse riguardare Segnalazioni inerenti TEXA S.p.A. o altre Società del Gruppo che, in forza di Leggi whistleblowing straniere di applicazione necessaria, fossero tenute a garantire ai Segnalanti un incontro diretto, il Comitato Etico potrà delegare uno o più dei suoi componenti a parteciparvi presso la sede legale od operativa della Società del Gruppo interessata, anche con il supporto di un traduttore.

- a mezzo **posta ordinaria**, indirizzata a Comitato Etico – TEXA S.p.A. Via 1° Maggio, 9, 31050 Monastier di Treviso (IT) oppure inserita nell'apposita cassetta postale collocata presso la sede legale di TEXA, in prossimità della bacheca sindacale. In tali ipotesi la comunicazione dovrà essere inserita in busta sigillata con riportata la dicitura "RISERVATA CONFIDENZIALE".

Indipendentemente dal canale scelto, TEXA offre a tutti i Segnalanti il diritto di riferire un fatto in forma anonima, o rivelare volontariamente la propria identità quando lo si ritenga necessario, nonché la riservatezza del Segnalante. Tuttavia, i Segnalanti sono incoraggiati a rivelare il proprio nome e/o le informazioni di contatto al fine di agevolare lo svolgimento degli eventuali opportuni approfondimenti.

7.3.3 CANALI DI SEGNALAZIONE ESTERNA

Benché il Segnalante sia incoraggiato a effettuare qualsiasi segnalazione internamente è possibile per il Segnalante – oltre alla denuncia all'autorità giudiziaria competente – accedere a eventuali canali di segnalazione esterna⁷ e/o a modalità di divulgazione pubblica delle informazioni sulla violazione, in conformità alla normativa vigente. In caso di denuncia all'autorità giudiziaria competente, di segnalazione all'esterno e/o di divulgazione al pubblico nel rispetto della normativa vigente, sono garantite tutte le misure di tutela previste dalla procedura (ad es. divieto di ritorsione) sia al Segnalante che ai Facilitatori e agli altri soggetti tutelati⁸.

Per l'Italia i Segnalanti possono utilizzare il canale esterno (ANAC) quando sussistono le condizioni stabilite dal d.lgs. 24/2023 e disponibili all'indirizzo <https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>.

8 ITER DI GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI

Il processo di gestione delle segnalazioni è suddiviso nelle seguenti fasi:

- ricezione
- valutazione preliminare
- investigazione

In caso di impossibilità dei propri componenti, il Comitato Etico potrà altresì incaricare il responsabile di una funzione aziendale locale o nominare un consulente locale esterno alla Società del Gruppo interessata ("Soggetto Delegato"), dotato delle necessarie competenze e professionalità, al fine di raccogliere tempestivamente la Segnalazione nell'osservanza di tutte le prescrizioni contenute nella presente procedura e nel Regolamento del Comitato Etico.

⁷ Per l'Italia i segnalanti possono utilizzare il canale esterno (ANAC) quando sussistono le condizioni stabilite dal D.Lgs. 24/2023 e disponibili all'indirizzo "https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing".

⁸ a) Le persone del medesimo contesto lavorativo della persona Segnalante e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado; b) i colleghi di lavoro della persona Segnalante che lavorano nel

medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente; c) gli enti di proprietà della persona Segnalante o per i quali la stessa lavora, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del Segnalante.

- chiusura
- riscontro
- reporting sulle segnalazioni

8.1.1 RICEZIONE

A prescindere dal canale di comunicazione scelto, il Comitato Etico sarà il destinatario delle segnalazioni nonché responsabile della comunicazione di avvenuto ricevimento della segnalazione, entro sette giorni dalla ricezione, al Segnalante⁹. Qualora la segnalazione fosse ricevuta verbalmente, la stessa sarà trascritta e sottoposta al Segnalante per verifica e conferma.

Chiunque riceva una segnalazione attraverso canali alternativi alla piattaforma “TEXA Integrity Line” e alla posta ordinaria deve tempestivamente inviarla ad un componente del Comitato Etico, preferendo, ove possibile, la piattaforma informatica entro sette giorni dal suo ricevimento, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.

A tutte le segnalazioni ricevute attraverso uno qualsiasi dei canali di segnalazione interna disponibili, (come indicato al par. 7.3.2) verrà associato un numero di protocollo progressivo associato al caso nella piattaforma “TEXA Integrity Line” e saranno tracciate ed esaminate tramite la piattaforma stessa.

8.1.2 VALUTAZIONE PRELIMINARE

Il Comitato Etico procede a una prima valutazione e classifica la segnalazione ricevuta sulla base della descrizione di fatti, eventi o circostanze e predispose tutti gli elementi informativi necessari (con il supporto delle funzioni competenti ove necessario) per avviare la relativa indagine, oppure archiviare la segnalazione.

In ogni caso, se ritenuto rilevante, in base all’oggetto della questione e alla provenienza geografica del Segnalante, il Comitato Etico potrebbe richiedere alla/e funzione/i locale/i competente/i (es. Risorse Umane, Legale, Finance) di partecipare alla valutazione preliminare e, se necessario, all’indagine, al fine di assicurare la coerenza con le leggi e i regolamenti applicabili, garantendo anche una maggiore aderenza alla cultura e alla prassi locali e provvedendo ad autorizzare formalmente ai sensi della normativa applicabile, questi soggetti.

8.1.3 INVESTIGAZIONE

Lo scopo della fase di investigazione è quello di procedere all’esame, alla valutazione e all’analisi delle segnalazioni.

L’indagine è condotta direttamente dal Comitato Etico o da uno dei suoi componenti quale (responsabile del caso) e, se necessario o opportuno, possono essere coinvolte altre funzioni aziendali interne, oppure può essere nominato un consulente esterno, rispettando i necessari requisiti di tutela della riservatezza.

⁹ Nella piattaforma TEXA Integrity Line è prevista una funzionalità per lo scambio di informazioni tra Segnalante e Comitato Etico attraverso l’accesso ad una casella riservata utilizzabile - tramite Codice Identificativo - anche nel caso in cui il Segnalante decida di mantenere l’anonimato.

A causa della natura variegata delle segnalazioni, non è possibile stabilire tempi precisi per il completamento della fase di investigazione, sebbene questa debba essere condotta il più rapidamente possibile senza pregiudicarne la qualità e l'approfondimento. Le indagini saranno eque, imparziali, ben pianificate e approfondite.

Al fine di condurre un'indagine efficace e di fornire azioni disciplinari eque, il personale che fa parte della squadra investigativa deve avere accesso libero e illimitato a tutti i documenti e i locali aziendali pertinenti. Chi conduce un'indagine deve essere in grado di mantenere l'indipendenza in ogni momento, avere la libertà necessaria per portare avanti l'indagine e determinare i fatti senza influenze esterne o timori di ritorsioni.

8.1.4 CHIUSURA

Il Comitato Etico esamina i risultati della fase di investigazione e:

- qualora il contenuto della segnalazione dovesse essere confermato, demanda la definizione degli eventuali necessari provvedimenti alle funzioni competenti per tematica e nel rispetto del sistema di procure in vigore;
- qualora nel corso dell'investigazione (a prescindere dall'esito) dovessero emergere aree di debolezza e/o punti di miglioramento del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, potrà richiedere l'attuazione delle necessarie azioni di miglioramento.

Tali decisioni sono formalizzate direttamente all'interno della piattaforma "TEXA Integrity Line" e/o in un report/verbale dedicato che, a seconda dei casi, nel rispetto dei criteri di riservatezza, potrà essere condiviso con le funzioni competenti.

8.1.5 RISCONTRO

Entro tre mesi dalla segnalazione della condotta scorretta, il Segnalante sarà informato sullo stato del processo di verifica e valutazione della segnalazione. Qualora tale feedback non riguardi la chiusura definitiva della segnalazione, il Comitato Etico fornirà un nuovo riscontro al Segnalante entro i tre mesi successivi.

In ogni caso, verrà fornito riscontro al Segnalante circa la chiusura definitiva della segnalazione.

Tutte le informazioni condivise in merito all'indagine e alle azioni intraprese in relazione ad essa devono essere trattate in modo confidenziale dal Segnalante.

Il Gruppo TEXA non può assicurare il risultato atteso o desiderato dal Segnalante; tuttavia, si impegna a trattare in modo equo e appropriato le legittime preoccupazioni del Segnalante.

8.1.6 REPORTING SULLE SEGNALAZIONI

Il Comitato Etico riferisce, almeno annualmente, sul numero e sul tipo di segnalazioni ricevute e sull'esito delle attività condotte al Consiglio di Amministrazione di TEXA S.p.A., garantendo l'anonimato di tutti i soggetti coinvolti.

Con la stessa frequenza, riferisce all'Amministratore Delegato/General Manager delle società controllate informazioni sulle segnalazioni che hanno avuto origine o impatto da/sull'entità di loro competenza, affinché il medesimo possa a sua volta riferire al proprio Organo di controllo di riferimento.

Inoltre, nel caso di segnalazione attinente a violazioni rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/01 o violazioni del Modello 231 adottato da TEXA S.p.A., il Comitato Etico assicura, per il tramite del QHSSE and Compliance Manager, che ricopre il ruolo di componente dell'Organismo di Vigilanza, tempestiva informativa, garantendo anonimato e riservatezza, in corrispondenza delle seguenti fasi:

- all'esito della fase di valutazione preliminare;
- al momento della conclusione dell'istruttoria;
- all'esito della chiusura della segnalazione.

In occasione di ciascuna informativa ricevuta, l'OdV può chiedere al Comitato Etico di effettuare approfondimenti e/o specifiche verifiche.

9 CONSERVAZIONE / CANCELLAZIONE DELLE INFORMAZIONI

Al fine di garantire la gestione sistematica e la tracciabilità delle Segnalazioni e delle relative attività di accertamento, il Comitato Etico archivia e custodisce le Segnalazioni (anche anonime) nonché i documenti, le relazioni, le trascrizioni e i verbali ad esse inerenti in un apposito archivio digitale dedicato ("Archivio" o "Repository").

Nel rispetto di ogni disposizione di legge applicabile, eventuali documenti cartacei saranno adeguatamente distrutti, dopo essere stati scansionati.

L'accesso all'Archivio, nonché la consultazione dei documenti ivi conservati è consentita solo ed esclusivamente ai componenti del Comitato Etico, i quali saranno i soli in possesso delle relative chiavi e password.

Le Segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate dal Comitato Etico: a) per un anno, se archiviate perché ritenute infondate; b) per il tempo necessario al trattamento della Segnalazione e comunque non oltre 5 (cinque) anni a decorrere dalla data di comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza sanciti dalla normativa in materia di Whistleblowing, dal Codice Privacy, dal GDPR e/o di altre leggi in materia di protezione dei dati personali che dovessero essere applicabili.

Decorsi i 5 anni, le Segnalazioni e la relativa documentazione saranno cancellate¹⁰. In ogni caso, i dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica Segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente.

¹⁰ Il trattamento dei dati sulla piattaforma "TEXA Integrity Line" prevede i più alti standard di sicurezza e la relativa cancellazione potrà avvenire solo a seguito dell'approvazione congiunta da parte di due componenti il Comitato Etico.

10 GESTIONE CONFLITTO DI INTERESSI

Nel caso in cui la segnalazione coinvolga uno o più membri del Comitato Etico, direttamente o indirettamente, tali membri saranno esclusi dalla gestione della segnalazione. Si evidenzia che il questionario presente nella piattaforma “TEXA Integrity Line” permette tale gestione e in automatico esclude il componente ritenuto dal Segnalante in conflitto di interessi.

Nel caso di ulteriori e diverse situazioni in cui un membro del Comitato Etico si trovi in conflitto di interessi, è tenuto a dichiarare il conflitto. I restanti membri valuteranno l’opportunità di confermare o escludere la partecipazione di tale membro alle riunioni per le segnalazioni riguardanti lo specifico conflitto. In caso di esclusione, il componente non avrà accesso alla segnalazione nella piattaforma “TEXA Integrity Line” e non parteciperà alle riunioni del Comitato Etico sul caso.

Invece, qualora i fatti segnalati dovessero riguardare uno o più membri del Consiglio di Amministrazione della Società e/o degli Organi di Controllo e/o di Vigilanza, il Comitato Etico informa senza indugio il Consiglio di Amministrazione e/o il Collegio Sindacale e/o l’Organismo di Vigilanza della Società, escludendo l’organo / organismo a cui appartiene il segnalato, per lo svolgimento della necessaria istruttoria finalizzata a valutare la fondatezza della segnalazione, anche con il supporto delle funzioni aziendali competenti e/o di consulenti esterni.

11 GARANZIA DI RISERVATEZZA

Tutto il personale del Gruppo, coinvolto a vario titolo nella gestione delle segnalazioni, è tenuto a garantire la riservatezza sull’esistenza e sul contenuto della segnalazione, nonché sulla identità dei soggetti Segnalanti e segnalati. Ogni comunicazione relativa all’esistenza e al contenuto della segnalazione, nonché all’identità dei Segnalanti e segnalati, deve seguire rigorosamente il criterio del “*need to know*”.

A tal fine l’utilizzo della piattaforma “TEXA Integrity Line” consente la tracciabilità delle persone a cui si è reso necessario fornire comunicazioni in merito a ciascuna segnalazione e le informazioni comunicate, espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi degli articoli 29 e 32, paragrafo 4, del Regolamento (UE) 2016/679 e dell’art. 2-quaterdecies del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al d.lgs. n. 196/2003. In tutti i casi in cui siano stati comunicati il nome o altri tipi di dati personali del Segnalante, nella gestione delle segnalazioni da parte del Comitato Etico e di altri soggetti, il nome del Segnalante e gli altri tipi di dati personali vengono separati dal contenuto della segnalazione e sostituiti con il numero di pratica assegnato alla stessa in fase di prima annotazione.

Il Gruppo garantisce la riservatezza dell’identità del Segnalante e di eventuali Facilitatori a partire dalla fase di ricezione della segnalazione, a prescindere dalla modalità di segnalazione scelta, nel rispetto delle previsioni di legge.

12 TUTELE NEI CONFRONTI DEL SEGNALANTE

Nel rispetto della legge e del Codice Etico del Gruppo, si vieta e sanziona ogni forma di ritorsione o di discriminazione nei confronti di chiunque abbia effettuato una segnalazione (come di chiunque abbia collaborato ad accertare i fatti segnalati), dei Facilitatori e degli altri soggetti tutelati, a prescindere che la segnalazione si sia poi rivelata fondata o meno. Le misure di tutela da ritorsioni e discriminazioni si applicano anche al Segnalante anonimo laddove sia stato successivamente identificato.

13 TUTELA DEL SEGNALATO

Il Gruppo richiede la collaborazione di tutti per garantire il rispetto reciproco in azienda e vieta atteggiamenti che possano ledere la dignità, l'onore e la reputazione delle persone. Le garanzie di riservatezza stabilite dalla presente procedura tutelano anche il segnalato. Il segnalato non potrà essere sottoposto a sanzioni disciplinari in assenza di prove oggettive della violazione segnalata, ovvero senza aver indagato sui fatti segnalati e aver contestato i relativi addebiti in conformità alla legge e/o alle procedure contrattuali. La parte segnalata non può chiedere di conoscere il nome del Segnalante, salvo nei casi espressamente previsti dalla legge.

14 SANZIONI ED ALTRI PROVVEDIMENTI

L'adozione, da parte di dipendenti della Società ovvero da parte di componenti degli organi e degli organismi che ne costituiscono la *governance*, di condotte illecite ai sensi della normativa vigente, sia di fonte legale (in particolare ai sensi del D.Lgs. 231/2001), sia di fonte regolamentare o pattizia (in particolare del Codice Etico), rappresenta in quanto tale una grave violazione degli artt. 2104 e 2105 cod. civ., e pertanto legittima a ogni effetto l'irrogazione a carico dei responsabili delle conseguenti misure di natura cautelare e di natura disciplinare a tutela degli interessi e delle ragioni aziendali.

Nel caso in cui gli accertamenti effettuati a seguito delle segnalazioni ricevute evidenzino violazioni di legge, del Codice Etico o delle procedure aziendali, su proposta del Comitato Etico e iniziativa dell'Ufficio HR o altra funzione competente in relazione a ciascuna società del Gruppo TEXA, potranno essere applicate sanzioni disciplinari, modulate in relazione alla gravità e nei limiti del quadro normativo in vigore.

In particolare, si prevede e (ricorrendone i presupposti) si adottano sanzioni disciplinari nei confronti:

- di coloro che si rendano responsabili di qualsivoglia atto di ritorsione o discriminatorio o comunque di pregiudizio illegittimo, diretto o indiretto, nei confronti del Segnalante (o di chiunque abbia collaborato all'accertamento dei fatti oggetto di una segnalazione) per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;

- del segnalato, o altri eventuali soggetti coinvolti nei fatti segnalati, per le responsabilità accertate;
- di chiunque violi gli obblighi di riservatezza richiamati dalla presente procedura;
- dei dipendenti, come previsto dalla legge, che abbiano effettuato una segnalazione infondata con dolo o colpa grave.

Qualora le violazioni accertate siano imputabili a componenti degli Organi Sociali o procuratori delle società del Gruppo TEXA, il Comitato Etico, all'esito delle verifiche effettuate, ne dà tempestiva informativa all'organo amministrativo della Società coinvolta, affinché siano adottati gli opportuni provvedimenti.

Qualora le violazioni accertate riguardino un componente del Comitato Etico, il componente medesimo decadrà dal ruolo ricoperto all'interno del Comitato, ferma restando l'eventuale applicazione di sanzioni disciplinari o contrattuali rispettivamente previste.

Riguardo ai Terzi (es. partner, fornitori, consulenti, agenti) valgono i rimedi e le azioni di legge oltre alle clausole contrattuali di rispetto del Codice Etico e di ogni altra normativa interna applicabile.

Eventuali sanzioni disciplinari e altri provvedimenti adottati dovranno essere comunicate a cura dell'Ufficio HR o delle altre funzioni responsabili della loro applicazione al Comitato Etico che, a seconda della rilevanza, procederà ad informare prontamente, il Segnalante, gli organi di gestione e controllo di e/o delle Società del Gruppo eventualmente coinvolte¹¹.

¹¹ Come previsto dalla normativa italiana, qualora sanzioni disciplinari e altri provvedimenti siano applicati a seguito di violazioni inerenti i reati di cui al D. Lgs. 231/2001 o il Modello Organizzativo adottato ai fini della loro prevenzione, essi saranno comunicate all'Organismo di Vigilanza.

15 TABELLA REVISIONI

Rev	Data	Motivo/Modifica
00	30/10/23	Prima emissione

Stato: Rilasciato Da rilasciare Sospeso

Questo documento è di proprietà di Texa SpA che se ne riserva tutti i diritti di legge.

Ogni copia cartacea del presente documento si ritiene COPIA NON CONTROLLATA. È responsabilità di chi utilizza copie non controllate verificarne lo stato di aggiornamento